

ACCORDO QUADRO TRA

L'Università degli Studi di Ferrara (nel seguito Ateneo o Università), con sede a Ferrara, Via Ariosto n. 35, Partita IVA: 00434690384, PEC ateneo@pec.unife.it, nella persona della Legale Rappresentante, Prof.ssa Laura Ramaciotti, nata a Ferrara il 7 gennaio 1972 CF RMCLRA72A47D548U

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito detto INGV), con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, Partita iva: 06838821004, p.e.c. aoo.roma@pec.ingv.it nella persona del suo rappresentante legale p.t., il Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25/01/1957 CF DGLCRL57A25D530Q

di seguito identificati come le “Parti”

PREMESSO CHE

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica, anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera e) “...(omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero”;
- l'INGV considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36 del 22/04/2020, disciplina le “Sedi decentrate” dell'INGV;
- l'INGV intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e di rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate dando il proprio contributo per l'organizzazione di corsi di laurea, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- l'INGV ha tra i suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extra-universitari di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
- ai sensi dell'art. 9 del proprio Statuto, l'Ateneo può stipulare contratti e convenzioni con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali per sviluppare la ricerca scientifica;
- sono di interesse per l'Ateneo:
 - l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo delle Scienze della Terra, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
 - lo studio degli aspetti comportamentali di carattere socioeconomico nel contesto dei disastri naturali, nonché l'analisi degli effetti socioeconomici dell'implementazione di politiche che si

pongono l'obiettivo di ridurre il rischio al quale i cittadini, imprese e asset di valore storico-culturale sono soggetti;

- l'implementazione delle datazioni radiometriche a partire da minerali vulcanici presenti all'interno di siti preistorici;
 - le metodologie di campionamento e analisi per l'identificazione di molecole organiche volatili in materiali e fumi di origine vulcanica
 - la collaborazione per i profili giuridici relativi alla prevenzione dei rischi ed alla responsabilità (civile, penale) in occasione di disastri/calamità naturali oltre che a quelli relativi all'attività di protezione civile (l'INGV è componente del Servizio nazionale di protezione civile) anche sul piano europeo e internazionale;
 - l'implementazione prototipale e test di metodi numerici per la previsione dei fenomeni, l'identificazione di parametri e l'analisi dei dati, sia con tecniche deterministiche che con machine learning;
- sono in corso da tempo collaborazioni scientifiche specifiche tra le parti e, più precisamente, è in essere una collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara e l'INGV in forza di una Convenzione stipulata il 20/11/2019 e valida fino al 19/11/2027, con la quale il Dipartimento, per lo svolgimento delle attività concede all'INGV l'uso di alcuni locali come da apposito accordo attuativo;
- l'Ateneo e l'INGV considerano di fondamentale importanza la presenza delle Sedi INGV all'interno dei propri Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INGV, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- l'Ateneo e l'INGV ritengono importante utilizzare in maniera coordinata le proprie strutture per promuovere e organizzare attività didattiche, di ricerca e convegni scientifici nonché sui temi di sviluppo tecnologico, riunioni per l'aggiornamento e la formazione del personale delle proprie Amministrazioni;
- le parti, in forza delle collaborazioni già in essere, ravvisano l'opportunità di stipulare un accordo quadro che consenta, ai Dipartimenti interessati, di poter stipulare appositi accordi attuativi con l'INGV, come quelli già in essere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

2.1 Con il presente Accordo quadro le Parti intendono disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse citate in premessa secondo le modalità di seguito descritte. Per tale finalità, l'Università intende ospitare le locali Sedi dell'INGV (nel seguito Sedi) attraverso la concessione di spazi afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo che ne facciano richiesta e per il tramite di appositi Accordi attuativi.

2.2 Le Parti dichiarano che le convenzioni già in essere tra di loro continuano ad avere efficacia a prescindere dalla conclusione del presente Accordo.

ART. 3 - Responsabili

3.1 L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Ateneo, al Rettore o ad un suo delegato e, per quanto riguarda, l'INGV al Presidente, ovvero ad un suo delegato.

ART. 4 - Accordi Attuativi, Programmi di ricerca e Responsabili Scientifici di Sede

4.1 I programmi annuali di ricerca dell'Ateneo in collaborazione con l'INGV saranno oggetto di

specifici accordi attuativi da sottoscrivere tra l'INGV stesso e i singoli Dipartimenti interessati.

- 4.2 Attraverso gli accordi attuativi, i Dipartimenti di cui al punto precedente individueranno tra i propri afferenti un Responsabile Scientifico di Sede.
- 4.3 Il Responsabile Scientifico di Sede comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati ed eventualmente finanziati dall'INGV che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

ART. 5 - Locali e attrezzature

- 5.1 L'INGV, nell'ambito dei specifici accordi attuativi di cui al precedente articolo, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, consente l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali disciplinandone le modalità di utilizzo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, oltre che di prevenzione incendi.
- 5.2 L'Ateneo, nell'ambito di specifici accordi attuativi e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca dei Dipartimenti interessati, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, consente all'INGV l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali dei Dipartimenti stessi secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, oltre che di prevenzione incendi.
- 5.3 Le Parti dichiarano che locali, impianti e attrezzature e relativi utilizzi da parte del Personale rispettano le norme vigenti di Prevenzione incendi, di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e di Radioprotezione.

ART. 6 - Attività

- 6.1 L'INGV e l'Università, o i Dipartimenti interessati, possono svolgere congiuntamente attività di comune interesse. Tali attività saranno disciplinate mediante appositi accordi attuativi.
- 6.2 Al fine di promuovere e organizzare convegni scientifici di comune interesse, conferenze e attività di formazione e di ricerca, l'Ateneo e l'INGV mettono a disposizione per iniziative scientifiche e istituzionali, i propri locali compatibilmente con gli altri impegni.
- 6.3 L'INGV s'impegna a favorire la partecipazione gratuita di personale docente e di ricerca (strutturato e non strutturato) oltre che di studenti alle proprie iniziative scientifiche pubbliche organizzate nei locali di cui al precedente comma.
- 6.4 Le attività dovranno essere approvate e finanziate, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 7 - Risorse

- 7.1 Per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dall'Ateneo per spese di gestione e manutenzione per le attività di cui al precedente articolo 6 le parti concordano e convengono di rispettare le specifiche normative di riferimento vigenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro quali il D. Lgs 81/08 e il DM n. 363 del 5/8/1998 e ss.mm. in materia di Prevenzione incendi e di Radioprotezione che già definiscono compiti e obblighi a carico delle Parti.
- 7.2 Mediante gli accordi attuativi potranno essere disciplinati eventuali oneri e rimborsi nonché l'eventuale concessione in uso di alcuni locali specificando l'utilizzo congiunto o esclusivo in favore dell'INGV.

ART. 8 - Personale interessato

- 8.1 L'Ateneo prende atto che l'INGV svolge le proprie attività avvalendosi del proprio personale dipendente nonché di eventuali collaboratori da intendersi, ai fini del presente accordo, come facenti parte del personale dell'INGV.

- 8.2 La lista del personale coinvolto nelle attività ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, ai Direttori dei Dipartimenti interessati.
- 8.3 L'Ateneo permette l'accesso al personale INGV alle sedi dei Dipartimenti interessati con le stesse regole in vigore per il personale universitario (rispetto degli orari e/o l'uso del badge). Ai fini della sicurezza occorre che il personale INGV prenda visione della cartellonistica affissa lungo i corridoi per l'esodo in sicurezza e della collocazione dei presidi di sicurezza.
- 8.4 In particolare per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute e per quelli in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/08 gli RSPP dei rispettivi enti si scambiano informazioni relative al DVR e Piano di Emergenza delle aree interessate. Si rende noto che Il personale di Ateneo che presta servizio presso gli spazi ad uso esclusivo dell'INGV ha ricevuto la formazione e sorveglianza sanitaria prevista per le mansioni svolte in Ateneo. Sarà cura dell'INGV provvedere all'addestramento all'uso delle proprie apparecchiature specifiche, nonché da parte dell'Ateneo, garantire per il proprio Personale la necessaria eventuale integrazione formativa e idoneità sanitaria necessaria all'utilizzo delle apparecchiature citate.
- 8.5 Considerato che i programmi di ricerca dell'INGV possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario dell'Ateneo, le parti potranno concordare specifiche collaborazioni mediante accordi attuativi.
- 8.6 L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Ateneo nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 8.7 L'Ateneo può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sede dell'INGV a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa autorizzazione dell'INGV e con il consenso dell'interessato.
- 8.8 Il personale di ricerca dell'INGV, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Ateneo secondo le norme previste dal "Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica". Può altresì far parte dei collegi di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per i contratti di ricerca.
- 8.9 L'Ateneo e l'INGV possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.
- 8.10 Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso gli spazi individuati dell'Ateneo, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 9 - Coperture assicurative e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

- 9.1 L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9-4-2008, n. 81 e ss.mm.ii., il quale si assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli assegnisti, studenti e dei laureandi ospitati presso l'INGV.
- 9.2 Allo stesso modo e reciprocamente, l'Università individua nel Rettore, ai sensi del D.M. n.363 del 5/8/1998, il datore di lavoro e per i compiti delegabili, il Direttore dei rispettivi Dipartimenti di cui al precedente art. 1, il quale assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'INGV, ospitato nei locali dell'Ateneo.
- 9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - a) il personale dell'Ateneo autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni e le malattie professionali che dovesse

subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Ateneo dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;

- b) gli studenti autorizzati alla partecipazione alle attività di cui al presente Accordo sono coperti da assicurazioni di Ateneo contro gli infortuni e la responsabilità civile, attive in qualsivoglia sede tali attività si svolgano;
 - c) il personale dell'INGV autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione dell'INGV per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Qualora l'INGV dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
 - d) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
- 9.4 I datori di lavoro dell'Ateneo e dell'INGV, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili scientifici dei programmi e progetti comuni, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente Convenzione.
- 9.5 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
- 9.6 Per il personale universitario dei Dipartimenti coinvolti nell'attività di ricerca dell'INGV con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 7, gli adempimenti in materia di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti posti dal D. Lgs.
- 9.7 n. 101/2020 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono regolati in base a quanto esplicitato al successivo articolo 10.
- 9.8 Per gli ulteriori aspetti relativi alla sicurezza, salute, radioprotezione, di prevenzione incendi e per quelli in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro si rinvia a specifici accordi attuativi con i Dipartimenti dell'Università interessati.

Art. 10 - Radioprotezione

- 10.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
- 10.2 Le Parti convengono che, qualora le attività previste nel presente accordo, rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs.101/2020 e ss.mm.ii., saranno attivati i rispettivi Esperti di Radioprotezione, per la definizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare.
- 10.3 Tutti i dipendenti dell'Università di Ferrara che presenteranno servizio presso INGV sono tenuti a prendere contatti e fornire tutte le informazioni necessarie sul rischio radiazioni ionizzanti, mediante apposita modulistica pubblicata alla pagina di ateneo <https://intra.unife.it/sicurezza/radiazioni-ionizzanti>. Alla medesima pagina, sono pubblicate inoltre le procedure in essere nell'Università di Ferrara in materia di radiazioni ionizzanti.

ART. 11 - Titolarietà e uso dei risultati

- 11.1 L'INGV e l'Ateneo s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro del presente Accordo quadro.
- 11.2 Il personale universitario associato all'INGV dovrà indicare sia l'appartenenza all'Ateneo, sia l'associazione, ove possibile, all'INGV in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito del presente Accordo quadro.
- 11.3 Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo quadro, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale/intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.
- 11.4 Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Le modalità di gestione della contitolarietà, i costi connessi e le attività eventuali di valorizzazione dei risultati verranno fissate nell'ambito di accordi successivi.
- 11.5 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione potrà essere menzionato l'intervento del Dipartimento interessato e di INGV quali patrocinanti delle attività in collaborazione
- 11.6 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici
- 11.7 Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.
- 11.8 Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

ART. 12 - Riservatezza

- 12.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo quadro e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo quadro.
- 12.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto
- 12.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le

informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate.

- 12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo quadro.

ART. 13 - Disposizioni Finali

- 13.1 Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti in accordi supplementari tra i Dipartimenti interessati e l'INGV in conformità alla normativa vigente.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

- 14.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), l'Ateneo e INGV agiscono come autonomi titolari del trattamento ex art. 4.7 GDPR e si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. I dati trattati sono di natura comune. Le basi giuridiche sono ex art. 6.1 lett. b) GDPR per gli obblighi precontrattuali e contrattuali e ex art. 6.1 c) GDPR per gli obblighi legali che possono vincolare le parti. I titolari hanno messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate alle attività, assicurano la sicurezza del trattamento e hanno una procedura di data breach (Sezione 2 – Capo IV GDPR).

ART. 15 - Controversie

- 15.1 Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e sarà devoluta al Foro competente per Legge.

ART. 16 - Durata e recesso

- 16.1 Il presente Accordo quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
- 16.2 Ciascuna parte potrà comunicare per iscritto, tramite PEC, all'altra parte l'eventuale recesso almeno tre mesi prima della scadenza. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo di preavviso. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora che resta fermo l'obbligo di portare a termine le attività già in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dagli stessi.

ART. 17 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

- 17.1 Il presente Accordo quadro costituisce unico originale e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 17.2 L'Atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
- 17.3 La Convenzione è soggetta al bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/72.
- 17.4 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a carico dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 del 17/02/2016. L'Università con nota scritta chiederà a INGV il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'Atto.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FERRARA LA RETTRICE

firmato digitalmente

Prof.ssa Laura Ramaciotti

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA IL PRESIDENTE

firmato digitalmente

Prof. Carlo Doglioni